

In caso di dissenso tra i docenti, la proposta del prof titolare va messa in rotazione

Scrutini, il giudizio è collegiale

Nessun voto escluso, anche il 10 deve essere in scala

DI CARLO FORTE

Il voto della materia in sede di scrutinio lo dà il consiglio e non il singolo professore. E agli alunni bravi e meritevoli va messo anche il 10. L'assegnazione dei voti in pagella, infatti, è l'effetto di una delibera del consiglio di classe. Il consiglio di classe, dunque, se lo ritiene opportuno, può decidere anche in modo difforme dalla proposta del docente della disciplina. Fermo restando, però, che è sempre vincolato all'obbligo di motivazione previsto dall'art. 3 della legge 241/90. E quanto si evince dalla normativa che regola la valutazione degli alunni, così come interpretata dalla giurisprudenza e dall'amministrazione scolastica nel corso degli anni.

La legge 169/2008 e il decreto del presidente della repubblica 122/2009 prevedono, infatti, che i voti degli alunni debbano essere espressi in decimi. Le stesse disposizioni chiariscono a più riprese che alle valutazioni si perviene collegialmente. E tale indirizzo è stato confermato anche dalle disposizioni successive che

hanno dato attuazione alla legge 107/2015.

Quanto al percorso da seguire, per giungere al cosiddetto voto di consiglio, esso è indicato nell'articolo 70 del regio decreto 659 del 1925, come modificato dal regio decreto 2049 del 21 novembre 1929. Il dispositivo prevede che «i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori». Fermo restando che il singolo docente deve formulare la proposta sulla base di un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni. E solo «se non siavi dissensi» i voti in tal modo proposti si intendono approvati, altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

In buona sostanza, se la proposta è approvata all'unanimità il voto del docente della disciplina si intende confermato. In caso contrario, si vota. E il voto del docente della disciplina vale come quello degli

altri docenti componenti il collegio. Se la votazione termina in parità, il voto del presidente vale doppio. Sul principio di collegialità l'amministrazione si esprime più volte in passato, prima ancora che esso venisse declinato nelle disposizioni contenute nella legge 169 e nel decreto 122. Che peraltro prevedono tassativamente la collegialità del giudizio in tutti gli ordini e gradi di scuola. Fin dal 1967, infatti, con la circolare 451, l'allora ministero della pubblica istruzione aveva spiegato che «singolaro rilievo ed efficacia, come è naturale, assume la collegialità dei giudizi in occasione degli scrutini. In essi come è noto, i singoli docenti hanno competenza a proporre all'esame dei colleghi componenti il consiglio di classe, il voto di profitto, in base ad un giudizio brevemente motivato, ma il voto è assegnato, in ogni caso, ad opera del consiglio di classe».

Sempre con la stessa circolare l'amministrazione centrale aveva inoltre raccomandato che «si deve perciò evitare che un malinteso rispetto delle competenze dei singoli spinga il consiglio di classe a limitarsi

all'accettazione pura e semplice delle proposte formulate dal professore della materia. Occorre, invece, che tutti i componenti del consiglio di classe portino il loro contributo, anche i giudizi rispecchino veramente l'effettiva preparazione, rendimento e personalità dell'alunno...».

Tale orientamento era stato confermato qualche anno dopo con la circolare 20 settembre 1971, che al paragrafo denominato: «Scrutini, esami e valutazione degli alunni» così recita: «... Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale (...), ma è il risultato di insieme di una verifica e di una sintesi collegiale (...), per cui si richiede di tener conto dei fattori anche non scolastici, ambientali e socio-culturali che influenzano sul comportamento intellettuale degli allievi...».

Quanto all'obbligo di utilizzare l'intera gamma numerica fino a 10, per dare i voti agli alunni, può essere utile ricordare che la III sezione del Tar della Lombardia, con la sentenza breve 988/2010, ha affermato tale principio. E lo ha fatto argomentando che

quando il legislatore dispone che per l'effettuazione di una valutazione debba essere utilizzata una determinata scala numerica, è sua volontà che tutti i valutatori adoperino tutti i punteggi numerici espressi da quella scala, e che dunque, al valutato che raggiunga il massimo livello di performance sia sempre attribuito il punteggio massimo da essa previsto.

Secondo il Tar, inoltre, la necessità che tutti i valutatori utilizzino tutti i gradi di valutazione espressi dalla scala individuata dal legislatore è garanzia minimale di uniformità di giudizio. Perché «se taluno di essi decidesse a priori di limitare lo spettro dei punteggi da assegnare», si legge nella sentenza, «andrebbe ad avvantaggiare o a penalizzare... i propri valutati rispetto ai soggetti sottoposti al giudizio di altri che tali limitazioni non si siano invece dati».

— L'Espresso 19/06/2018 —

Supplemento a cura di ALESSANDRA RICCIARDI aricciardi@class.it

